

## **Tribunale sez. IX - Roma, 16/02/2010, n. 3425**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA  
SEZIONE NONA

composto da:

Dott. Tommaso Marvasi - Presidente

Dott. Marina Meloni - Giudice rel.

Dott. Gabriella Muscolo - Giudice

ha emesso la seguente

### **SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 20865/04 posta  
in deliberazione all'udienza del 1/10/2009 e vertente

tra

A. E A. F. elettivamente domiciliato in Roma Via C. P. presso lo  
studio dell'Avv.to Domenico Gentile che le rappresenta e difende  
congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.to Italo Tomassoni del Foro  
di Perugia per delega a margine dell'atto di citazione

**ATTRICI**

**E**

R. M. M. S. in proprio e quale legale rappresentante dello STUDIO  
SOLIGO S.r.l. elettivamente domiciliata in Roma Via F. C. presso lo  
studio degli Avv.ti Giuseppe Benedetto e Giovanni De Luca che la  
rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente per delega  
in calce all'atto di citazione notificato

**CONVENUTA**

S. G. E S. R.

**CONVENUTI CONTUMACI**

**CONCLUSIONI**

All'udienza del 1/10/2009 le parti concludevano come in atti.

**SVOLGIMENTO DEL FATTO**

Con atto di citazione notificato in data 5/3/2004 F. A. e F. A., premesso di essere figlie ed eredi del maestro T. F. nato a Roma il (omissis) ed ivi deceduto il 9/1/1988; che F. S. aveva continuato dopo la morte dell'artista, previa autorizzazione delle esponenti, ad occuparsi della raccolta delle foto delle opere del maestro, della stampa di un catalogo e delle autentiche delle opere; che l'autorizzazione era stata revocata con atto delle esponenti in data 8/5/1998 e F. S. si era impegnato a consegnare una copia integrale dell'archivio realizzato delle opere; che in data 10/4/1999 F. S. era deceduto senza prima consegnare la copia dell'archivio; che con scrittura in data 3/12/1999 le attrici e gli eredi di F. S. avevano convenuto che la proprietà ed il possesso dell'archivio spettavano per 1/3 agli eredi S., 1/3 a F. A. ed 1/3 a F. A. rinunciando reciprocamente a qualsiasi diritto o pretesa per le attività svolte fino a quel momento; che gli eredi S. avevano consegnato alle F. i 2/3 dell'archivio ma non copia del restante 1/3 rimasto di loro proprietà; che gli eredi S. avevano continuato ad usare nei timbri a secco ed in vari comunicati pubblicati su Il Giornale dell'arte la denominazione Archivio T. F. abusando del nome dell'artista

e dichiarando di proseguire nell'opera di archiviazione delle sue opere; che gli eredi S. avevano garantito la vendita all'asta pubblica di opere di T. F. corredate dalla autentica di R. S. e dalla didascalia "Archivio T. F. a cura dello Studio Soligo, Roma": tutto ciò premesso convenivano R. M. M. S. in proprio e quale legale rappresentante dello STUDIO SOLIGO S.r.l., S. G. e S. R. davanti a questo Tribunale per ivi sentir dichiarare i convenuti responsabili di inadempimento alle scritture 8/5/1998 e 3/12/1999 nonché di violazione delle norme sul diritto di autore per indebita uso del nome T. F. ed illecito rilascio di expertises concernenti l'autenticazione delle opere del maestro e sentirli condannare alla cessazione dei comportamenti illeciti ed risarcimento del danno liquidato in via equitativa con vittoria di spese di giudizio.

Nessuno si costituiva per i convenuti S. G. e S. R..

Si costituiva R. M. M. S. in proprio e quale legale rappresentante dello STUDIO SOLIGO S.r.l. contestando la domanda e chiedendone il rigetto. La convenuta chiedeva in via riconvenzionale di accertare la validità e l'efficacia della scrittura in data 3/12/1999 e condannare le attrici al risarcimento dei danni.

Rigettate le richieste istruttorie, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 1/10/2009 sulle conclusioni delle parti come sopra richiamate.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto del presente giudizio è una domanda di accertamento in ordine alla violazione dei diritti vantati dalle attrici ed una domanda di risarcimento danni correlata al comportamento asseritamente illecito tenuto dai convenuti. In ordine alla domanda di accertamento non vi è dubbio che i convenuti, come risulta dalla documentazione depositata e come dai medesimi non contestato, hanno rilasciato expertises delle opere di Tano Festa e continuato ad usare il nome Archivio T. F. anche dopo la sottoscrizione della scrittura privata in data 3/12/1999.

Occorre rilevare a tale proposito che nella stessa scrittura privata sopra indicata risulta pattuito che i convenuti erano legittimati ed autorizzati, in quanto proprietari e possessori di 1/3 dell'archivio storico dell'artista T. F., a detenere l'intero archivio presso l'abitazione privata di S. R.. Pertanto non appare censurabile il rilascio di expertises delle opere di T. F. da parte dello Studio Soligo S.r.l. presumibilmente in possesso della adeguata competenza e conoscenza scientifica in materia. Infatti è opportuno chiarire che l'expertise è un documento contenente un parere autorevole di un esperto in merito alla autenticità ed alla attribuzione di un'opera e tale documento può essere rilasciato da chiunque ritenuto competente sul mercato, non trattandosi di un diritto riservato in esclusiva agli eredi dell'artista i quali non possono quindi attribuire o negare a terzi, ad esempio critici d'arte o studiosi, la facoltà di rilasciare expertises in merito all'autenticità dell'opera del loro congiunto. La formulazione di giudizi sulla autenticità di un'opera d'arte di un artista defunto costituisce espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero e pertanto può essere effettuata da qualunque soggetto accreditato esperto da parte del mercato, fermo restando il diritto degli eredi di rivendicare la paternità di un'opera d'arte ove erroneamente attribuita ad altri o viceversa disconoscerne la provenienza. Tra l'altro l'autorizzazione all'attività

di expertise e di autenticazione era stata espressamente rilasciata, sebbene successivamente revocata, da parte degli eredi di T. F. al Sig. F. S. con scrittura privata in data 8 maggio 1998, nella quale all'art. 2 risulta pattuito che "A. F., A. F. e F. S. convengono di occuparsi congiuntamente... della raccolta fotografica dell'opera dell'artista T. F. della stampa del catalogo generale delle opere... nonché a classificare ed autenticare le opere dell'artista."

Successivamente nella scrittura privata in data 3/12/1999 le parti, cioè le attrici e gli eredi di F. S., convenivano che la proprietà ed il possesso dell'archivio spettavano pro indiviso per 1/3 agli eredi S., 1/3 a F. A. ed 1/3 a F. A. rinunciando reciprocamente a qualsiasi diritto o pretesa per le attività svolte fino a quel momento e si davano atto reciprocamente che l'intero archivio era detenuto presso l'abitazione privata di S. R. anche per conto e nell'interesse degli altri aventi diritto, senza nulla dire in ordine alla facoltà di expertise delle opere del maestro.

In ordine alle altre domande proposte da parte attrice, in particolare in ordine all'accertamento della tardiva consegna alle eredi F. della copia integrale dell'archivio cioè 2/3 dell'Archivio originale e copia del terzo rimasto in proprietà dei convenuti, deve essere osservato che il ritardo nella consegna, pur esistente e non contestato, non risulta aver prodotto alcun danno patrimoniale alle attrici e deve pertanto essere rigettata la relativa richiesta di risarcimento nulla risultando provato o documentato in tal senso.

In ordine alla domanda di inibire ai convenuti la riproduzione fotografica delle opere del maestro, la redazione del catalogo generale delle opere nonché l'uso del nome T. F. in qualunque sede e specialmente nell'intestazione dell'Archivio occorre precisare, quanto a quest'ultima domanda, che non risulta documentato un uso improprio del nome dell'artista in quanto il riferimento all'"Archivio storico delle opere di T. F." da parte dello Studio S., in sede di autenticazione di opere del maestro o nei timbri a secco, non è abusivo o improprio né riveste carattere usurpativo ove si consideri che lo Studio Soligo S.r.l. è compossessore e comproprietario pro indiviso, insieme alle eredi F., dell'Archivio medesimo e pertanto l'indicazione del nome dell'artista è finalizzata ad indicare la provenienza delle opere dall'artista defunto.

Per quanto riguarda infine la riproduzione fotografica delle opere del maestro e la redazione del catalogo generale occorre infine precisare che non risulta agli atti documentata l'avvenuta pubblicazione del catalogo generale di cui si duole parte attrice mentre le eventuali riproduzioni fotografiche delle opere dell'artista non risultano effettuate a scopo di lucro e devono pertanto ritenersi autorizzate se aventi scopo meramente didattico o divulgativo.

Deve infine essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta non risultando provato alcun danno cagionato dalle attrici né alcuna condotta illecita tenuta in danno dei convenuti.

Le domande proposte da ambo le parti devono quindi essere respinte, ivi compresa la domanda riconvenzionale, mentre sussistono motivi, stante la reciproca soccombenza, per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da A. F. ed A. F. nei confronti di R. M. M. S. in proprio e quale legale rappresentante dello STUDIO SOLIGO S.r.l., S. G. E S. R. così provvede:

Rigetta le domande proposte da parte attrice e la domanda riconvenzionale e compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma il 25/1/2010